

Allegato "B"

SCHEMA DI CONVENZIONE/capitolato tecnico

PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALISTA ONLUS.

L'anno ,addì....., in Chieti presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Viale Amendola n.53,

TRA

L'Amministrazione Comunale di Chieti, Codice fiscale e P. IVA 00098000698, con sede in Corso Marrucino, ex Banca D'Italia, nella persona del Dirigente del III Settore – Servizio Attività produttive, Suap, Sanità, Arch. Carlo Di Gregorio, nato a il ,domiciliato presso la sede Municipale, autorizzato alla firma del presente atto in virtù dei poteri conferitogli dall'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

E

L'Associazione ".....", di seguito denominata come Associazione, avente sede legale in

C.F:rappresentata dal Sig....., nato a Chieti ilresidente a in ViaC.F.:..... in qualità di.....;

L'Associazione è iscritta all'Albo regionale Associazioni protezionistiche con ordinanza dirigenziale n..... del....., con assegnazione del n..... e con det.al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, istituito a norma della Legge 11/8/91 n.226 (L.R.37/93).

PREMESSO

che il Comune di Chieti è proprietario del Canile Rifugio comunale sito in località Vallepara, , iscritto al n.11 dell'Albo Regionale delle strutture di ricovero per cani e gatti, giusta determinazione DG/21/71 del 28 luglio 2014 della Regione Abruzzo di cui alle planimetrie in atti, allegate ai seguenti provvedimenti:

- a. Delibera di Consiglio Comunale n. 166 del 26 dicembre 1998, b) Delibera di Giunta Municipale n. 1529 del 9 giugno 1999, c) Determinazione n. 951 del 27 marzo 2003 " Lavori per l'ampliamento del canile municipale. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo e relativo progetto,
- b. Determinazione n. 4075 del 31 dicembre 2004 " Ampliamento canile rifugio comunale in località Vallepara. Approvazione perizia di variante e assestamento economico" e relativo progetto."
- Determinazione n. 951 del 27 marzo 2003 " Lavori per l'ampliamento del canile municipale. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo e relativo progetto;
- c. Determinazione n. 4075 del 31 dicembre 2004 " Ampliamento canile rifugio comunale in località Vallepara. Approvazione perizia di variante e assestamento economico" e relativo progetto."

che a seguito di AVVISO PUBBLICO con determinazione dirigenziale n._____ del_____ il Comune di Chieti è stata individuata l'ASSOCIAZIONE_____ **PER UN RAPPORTO**

DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLA GESTIONE E CUSTODIA DEL CANILE MUNICIPALE _ sito in località Vallepara e delle attività di tutela e vigilanza del randagismo

che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano negli atti connessi allo svolgimento dell'attività dell'Associazione e sono quindi esenti da imposta di bollo e di registro e non sono operazioni rilevanti ai fini IVA.

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente Convenzione ha per oggetto un rapporto di collaborazione a supporto della gestione e custodia del Canile Rifugio Municipale, iscritto al n.11 dell'Albo Regionale delle strutture di ricovero per cani e gatti, giusta determinazione DG/21/71 del 28 luglio 2014 della Regione Abruzzo, sito in località Vallepara e delle attività di tutela e vigilanza del randagismo sul territorio comunale.

La presente Convenzione ha la durata di n.2 (due) anni (dal 01/01/2023 al 30/12/2024), con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di 12 mesi, il compito di supportare l'Ente per garantire il funzionamento di detta struttura alle condizioni e modalità di seguito riportate.

Art.2 Compiti dell'Associazione

L'Associazione dovrà garantire, collaborando con l'Ente, il funzionamento del Canile Rifugio Municipale , iscritto al n.11 dell'Albo Regionale delle strutture di ricovero per cani e gatti, giusta determinazione DG/21/71 del 28 luglio 2014 della Regione Abruzzo, ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di una più possibile elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria.

L'Associazione al fine di prevenire il sovraffollamento dovrà adoperarsi per ridurre la custodia dei cani in canile, incentivando con iniziative documentate la pratica degli affidi e delle adozioni.

Nella struttura, che ha una capienza massima di n. 250 cani , dovranno essere ricoverati solo i cani rinvenuti sul territorio del Comune di Chieti, fatta salva la possibilità di stipulare apposite convenzioni con altri Comuni a seguito di espressa autorizzazione da parte del Comune di Chieti.

L'Associazione si impegna a:

- a) comunicare all'Ente l'elenco nominativo degli operatori non volontari impiegati all'interno del Canile per il supporto alla gestione del Canile;
- b) comunicare all'Ente l'elenco degli operatori volontari;
- c) prestare l'assistenza agli animali ospitati nella struttura, attenendosi, nel trattamento degli stessi, alle disposizioni di cui all'art.2 della Legge 14/8/1991 n.284 (divieto di soppressione e destinazione alla vivisezione) ed ai regolamenti comunali vigenti in materia;
- d) accudire gli animali custoditi, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità: somministrazione cibo e acqua, eventuale vaccinazione e sterilizzazione e trattamenti sanitari vari, accurata pulizia individuale ed ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, percorsi comportamentali ed altre attività utili allo scopo.

L'alimentazione quotidiana (compresi i giorni festivi) dovrà avvenire mediante somministrazione di mangime secco ed acqua, avendo cura di somministrare al cane adulto due pasti giornalieri ed al cucciolo tre pasti giornalieri scaglionati nell'arco della giornata e che deve essere nella quantità e qualità adeguata alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

Dovrà essere posta cura affinché il cibo non geli d'inverno e non irrancidisca d'estate.

- Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile;
- e) provvedere alla pulizia, disinfezione e disinfestazione giornaliera (almeno 2 volte al giorno, nei periodi più caldi almeno 3 volte al dì) e costante dei luoghi, dei locali e delle attrezzature (compresa la raccolta ed il conferimento dei rifiuti solidi urbani), nonché alla derattizzazione, al fine di garantire buone condizioni di vita agli animali ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie, avendo cura dei locali e delle attrezzature medesime assicurandone ordinaria manutenzione.
- Nei mesi invernali la pulizia dei box dove sono alloggiati i cani deve essere effettuata con idoneo sistema affinché il pavimento sia adeguatamente asciutto. Specifica ed accurata pulizia deve essere attuata all'uscita definitiva di un animale e prima della immissione di un altro.
- In particolare durante la primavera devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità;
- f) assistere e supportare alle operazioni per lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti, che si intende a carico del Comune di Chieti che provvederà tramite di Ditta specializzata e/o soggetto abilitato;
- g) adottare ogni misura idonea ad evitare ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dovuti ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi all'interno della struttura, a tal fine deposita apposita polizza assicurativa come successivo art. 4 ;
- h) acconsentire e collaborare al funzionamento della struttura con un presidio adeguato ed efficiente, nonché a garantire la continuità dello stesso durante tutta la durata della convenzione, provvedendo direttamente alla gestione del personale volontario e/o alle sue esclusive dipendenze garantendo comunque un'idonea e sufficiente presenza numerica;
- i) assicurare, quale clausola di salvaguardia sociale, l'assunzione di almeno il 50% del personale addetto al servizio già impegnato nel precedente rapporto di collaborazione, e ciò a garanzia della continuità della prestazione oggetto del presente avviso;
- j) apertura e chiusura del canile comunale negli orari stabiliti che saranno concordati con l'Ente, avendo cura che siano esposti a mezzo cartellonistica in modo ben visibile all'esterno del canile;
- k) rispettare le disposizioni vigenti in materia sanitaria ed amministrativa;
- l) promuovere iniziative a carattere informativo, educativo e culturale secondo le finalità della Legge 281/91 oltre a stimolare gli Enti preposti all'attuazione di quanto previsto dalla summenzionata Legge per arginare il fenomeno del randagismo con l'organizzazione;
- m) organizzare open days con cadenza periodica ed adeguatamente pubblicizzati e pubblicati anche sul sito Istituzionale dell'Ente e giornate dedicate all'adozione dei randagi in vari punti della città che saranno opportunamente concordati con l'Ente e pubblicizzati sui social network, siti internet e stampa locale;
- n) promuovere ogni azione utile volta alla diminuzione del numero di cani presenti nel canile comunale, mediante l'adozione dei cani abbandonati o ospitati presso il canile comunale, attraverso iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, anche con l'utilizzo dei maggiori social-network;
- o) attenersi alle seguenti linee di comportamento, modalità e priorità, relativamente all'ingresso e detenzione dei cani che potranno essere al massimo in numero di 250 unità :
- ❖ cani morsicatori che potranno essere accettati solo su disposizione del Servizio veterinario dell'ASL02;
 - ❖ cani abbandonati e/o che non siano reclamati dal proprietario nei termini di legge (60 gg. dalla data di ingresso al canile) per i quali l'Associazione potrà procedere con l'iter dell'adozione;
 - ❖ cani oggetto di sequestri giudiziari, di ordinanza sindacale/dirigenziale, emanate nei casi di cani detenuti o allevati in condizioni tali da compromettere il benessere psicofisico;
 - ❖ cani che creano situazioni di pericolo accertato;
 - ❖ cani randagi, malati o feriti;
 - ❖ cani in situazioni di pericolo o minacciati nella loro integrità;

- ❖ cani di proprietà di persone ospedalizzate, detenute, decedute, e comunque abbandonati dai proprietari per causa di forza maggiore: nel caso in cui le persone di cui al presente punto non siano indigenti dovrà essere corrisposta una quota quale retta giornaliera per il mantenimento del cane;
- p) tutti i dati dei cani ospiti dovranno essere registrati cronologicamente nel Registro carico e scarico anche informatizzato, conforme al modello previsto dalla normativa. Ai fini della tutela del benessere animale, nell'arco della giornata deve essere garantita ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione con procedura stabilita e dettagliata mediante compilazione di una scheda comportamentale periodica da conservarsi agli atti;
- q) l'Associazione dovrà comunicare periodicamente e comunque almeno una volta l'anno al Comune di Chieti ed al servizio Veterinario della ASL02 i seguenti dati:
 - numero dei cani presenti, divisi per sesso e per fasce d'età, con precisazione del numero di cuccioli e del numero di cani di età superiore a 8 (otto) anni;
 - numero dei cani entrati con identificazione (tatuaggio o microchip);
 - numero dei cani adottati;
 - numero dei cani restituiti ai proprietari;
 - numero dei cani deceduti;
 - numero di vaccinazioni effettuate;
 - l'inventario di mezzi, materiali di proprietà dell'associazione impiegati all'interno delle strutture comunali, per le quali l'associazione non può richiedere alcun tipo di rimborso;
 - comunicare ed aggiornare l'elenco dei volontari operanti all'interno della struttura e delle cariche sociali. Tale elenco dovrà essere aggiornato e comunicato allorquando sussistano variazioni;
- r) prestare trattamenti terapeutici ed antiparassitari secondo le indicazioni del veterinario responsabile;
- s) controllare tutti i cani randagi presenti sul territorio comunale, sia per ciò che concerne l'inserimento e la permanenza degli stessi nel Canile Rifugio, sia per quanto attiene alla reimmissione controllata degli stessi sul territorio, dopo essere stati sottoposti preventivamente a sterilizzazione, trattamenti sanitari vari (vaccinazione quadrivalente-eptavalente, antiparassitari (contro pulci, zecche, vermi ecc) di legge a cura del competente Servizio Veterinario ASL
- t) compilare il registro di protocollo annuo delle comunicazioni inviate;
- u) istituire e tenere il libro unico del lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (LUL);
- v) fornire all'Ente copia del bilancio annuo dell'associazione approvato nelle modalità previste dalla normativa;
- w) effettuare la manutenzione ordinaria ed acquisto prodotti e materiale vario di ordinaria e corrente necessità;
- x) effettuare, con cadenza periodica e a proprie spese, il servizio di svuotamento e smaltimento della vasca a tenuta di raccolta dei liquami provenienti dalla struttura.

Art.3 Obblighi del Comune

Il Comune di Chieti si riserva il controllo e la vigilanza sulla gestione del canile, anche effettuando controllo in ogni momento e senza alcun preavviso, per verificare il buono stato di salute degli animali ospitati e la buona conservazione e manutenzione della struttura. Inoltre si riserva altresì il controllo sulla documentazione amministrativa e contabile della stessa in ogni momento e senza preavviso.

Il Comune di Chieti promuoverà incontri periodici con l'Associazione, con lo scopo di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali richiedendo l'eventuale partecipazione del servizio Veterinario della ASL02.

Il Comune di Chieti può fornire occasioni concrete di riqualificazione e aggiornamento degli operatori volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione,

secondo le modalità da concordare con il Servizio Veterinario della ASL02 e con l'Associazione stessa.

Il Comune di Chieti si impegna altresì:

- a) a riconoscere all'Associazione un rimborso onnicomprensivo spese massimo di € _____, come da progetto presentato in fase di individuazione dell'Associazione;
- b) a provvedere, tramite il proprio Ufficio Tecnico, alla manutenzione straordinaria della struttura, fatta eccezione dei danni e danneggiamenti derivanti da incuria, da cattivo esercizio e da ritardi di interventi di ordinaria manutenzione;

Il Comune di Chieti dichiara, infine, di essere a conoscenza degli scopi dell'Associazione e dello Statuto da questa adottato.

Art.4 – oneri obblighi assicurativi

Gli oneri e obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali, compresi quelli relativi all'assicurazione degli aderenti/operatori sono a carico esclusivo dell'affidatario, il quale è il solo responsabile. E' escluso qualsiasi diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune. Questo in particolare rimane del tutto estraneo ai rapporti instaurati tra l'affidatario e gli operatori impegnati nelle attività oggetto della convenzione.

L'associazione, per tutta la durata della convenzione, è tenuta a stipulare a proprio esclusivo carico polizza assicurativa con massimale annuo pari ad € 1.500.000,00 per sinistro, in relazione alla responsabilità civile verso terzi per rischi e/o danni a persone, animali, cose derivanti e connessi con lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, con esclusione di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del Comune e a costituire cauzione contrattuale mediante atto di fideiussione per un importo pari al 10% del valore della presente convenzione.

Art.5– Risoluzione

Nel caso di mancata osservanza da parte dell'Associazione degli obblighi che con la presente convenzione si assume, l'Amministrazione comunale potrà applicare per ogni violazione debitamente contestata una penale massima di € 550,00, fatta salva comunque la facoltà del Comune di Chieti di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'Associazione convenzionata.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, il Comune ha la facoltà, previa intimazione scritta all'Associazione, di risolvere la presente convenzione con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la convenzione a terzi in danno all'Associazione e salva l'applicazione delle disposizioni indicate.

All'Associazione viene corrisposto quanto dovuto in termini di rimborso per l'attività svolta fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 60 gg. per provata inadempienza da parte del Comune di Chieti degli impegni previsti che riguardano in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune di Chieti può rivalersi con ogni mezzo previsto dalla normativa vigente.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle norme in materia contenute in Leggi Statali e Regionale nonché nei regolamenti di Polizia veterinaria.

Art.6 – Compensi

Il Comune riconosce all'Associazione di volontariato animalista il contributo e/o rimborso, di €, come da progetto presentato in fase di individuazione dell'Associazione, giusta determinazione dirigenziale n....., allegata quale parte integrante e sostanziale.

Tale rimborso sarà riconosciuto previa specifica nota che dovrà essere corredata del visto di regolarità del responsabile del servizio o suo delegato.

Il predetto corrispettivo potrà essere corrisposto con anticipazioni mensili mediante determina dirigenziale, previa presentazione di specifica richiesta di contributo da parte dell'associazione con allegati i documenti comprovanti le spese sostenute nel mese di riferimento, e con obbligo di rendicontazione puntuale ai fini di eventuale conguaglio entro ciascun mese di Gennaio successivo all'anno solare di riferimento ovvero per l'ultima annualità inderogabilmente entro il mese successivo alla scadenza della convenzione;

L'Ente comunale potrà sospendere senza alcun preavviso il pagamento del rimborso per inosservanza di quanto previsto nella presente convenzione, contestualmente all'avvio del procedimento per la risoluzione ai sensi del precedente art.5.

Art. 7 – divieti

E' fatto divieto all'associazione, pena la risoluzione della presente convenzione:

1. di acquistare medicinali e prodotti sanitari già forniti dalla ASL02 e chiedere successivamente il rimborso;
2. di anticipare spese in nome e per conto del Comune.

Art.8 – protezione dei dati personali e privacy

L'Associazione nella sua qualità di soggetto esterno, è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni dei regolamenti attuativi, non potrà divulgare i dati e le informazioni di cui possa venire in possesso in virtù della presente convenzione.

Art.9 – Normativa di riferimento

L'Associazione è tenuta al rispetto della normativa in materia di sicurezza e la salute dei lavoratori/volontari e in tal senso deve:

1. provvedere all'assicurazione obbligatoria infortuni e responsabilità del personale volontario stesso secondo le disposizioni vigenti in materia;
2. predisporre e conservare presso la struttura del Canile il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
3. provvedere, a favore dei volontari impiegati:
 - a. alle visite mediche previste dalla normativa per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro per la specifica attività svolta;
 - b. a fornire ai propri operatori i necessari DPI.

Art.10 – normativa

Legge nazionale sul volontariato n. 266/91.

Legge 281/1991.

Circolare Ministero della Sanità 14 maggio 2001 “Attuazione della legge 14 agosto n.281”;

L.R. Abruzzo 47/2013;

Il Regolamento comunale per la tutela degli animali approvato con delibera di C.C. n.806 del 2015.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa nazionale vigente, Codice del Terzo Settore Dlgs n. 117 _2017.

Art.11 – Spese

La presente scrittura è esente da imposta di bollo e registro (ai sensi dell'art.8 – comma 1 della Legge 266/91, se trattasi di associazione di volontariato), oppure è soggetta alle spese di bollo e registro (se trattasi di associazione di promozione sociale), il cui onere conseguente sarà a carico al 100% dell'Associazione.

Sarà registrata nelle modalità previste dalla normativa.

Art.12 Clausola di salvaguardia

Il Comune di Chieti si riserva in qualsiasi momento di interrompere il servizio de quo, qualora dovesse intervenire la volontà di riorganizzazione del servizio stesso, con obbligo di preavviso di almeno 12 mesi.

La presente Convenzione consta di n. _____ (... articoli) e n. _____ pagine scritte sulla facciata anteriore, vidimate e firmate a tergo.

Comune di Chieti

Il Dirigente _____

Il Presidente dell'Associazione _____